

PENSIONATI e PENSIONANDI IN PERICOLO

(mie riflessioni su un ritorno alle gabelle medioevali)

Il Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi ha invocato per rivedere le pensioni "uno sforzo di consapevolezza collettiva simile a quello che a metà degli anni ottanta e successivamente con gli accordi del 1992-93 portò il Paese, con decisioni sofferte ma lungimiranti sulla scala mobile a infrangere la rigida spirale dei prezzi e dei salari".

Cosa significa? Un preludio alla sterilizzazione della futura perequazione automatica delle pensioni?

Inoltre si studia una revisione dei coefficienti di trasformazione a due velocità: aggiornamento pieno (riduzione media degli importi delle pensioni future del 6-8%) per gli assegni più ricchi e per quelli calcolati con una componente ancora retributiva e tagli più leggeri per i trattamenti più bassi e per quelli totalmente contributivi.

Ancora una volta si verranno ad ignorare i sacrifici contributivi sopportati durante la vita lavorativa per la futura pensione: il contributo deve comportare una commisurazione di trattamento, l'appiattimento del trattamento di pensione potrebbe essere giustificato solo se la pensione fosse un assegno elargito dallo Stato a fronte di prelievo fiscale.

Ricordiamo che il contributo è il versamento individuale di somme ai fini di una futura prestazione commisurata alle somme versate, al contrario delle imposte o tributi che sono versamenti coattivi in relazione alle proprie ricchezze per i servizi alla collettività e alle tasse che sono il corrispettivo per servizi richiesti.

Pertanto a maggiore contribuzione previdenziali debbono spettare maggiori prestazioni di pensione, tale era anche lo spirito del sistema contributivo introdotto con la riforma del 1995 delle pensioni.

Da ultimo nessun accenno ad una revisione dei trattamenti d'oro dei nostri politici, ma già ...non sono pensioni... sono vitalizi.....

I RISCHI PER L'ASSENZA DEL NOME DAL CITOFOONO da Sole 24 ore risposta numero 549/2007

D - In riferimento alla risposta al quesito 600 («L'indicazione sul citofono del nome dell'inquilino»), pubblicato sull'Esperto risponde 11/2003, vorrei sapere se l'amministratore condominiale, in casi del genere, deve accettare la richiesta dell'inquilino di non avere il proprio nome sul citofono, ovvero il contenuto della citata sentenza della Cassazione 4233/2002 (successiva alla legge 675/96) va in senso contrario, e ciò comporta che l'amministratore deve inserire il nome dell'inquilino sui citofoni?

R - La sentenza 4233/02 della Corte di cassazione non ha posto, né in capo all'amministratore, né in capo all'inquilino, alcun obbligo di inserire sul citofono proprio nominativo. L'interessato, infatti, può sempre scegliere se apporre o meno sul citofono i propri riferimenti. Ma, nel caso in cui non lo faccia, può andare incontro alle conseguenze prospettate nella citata sentenza dalla Suprema corte, secondo cui l'assenza del proprio nominativo sul citofono può ostacolare l'accertamento del medico in caso di malattia del lavoratore e integrare la violazione del dovere di diligenza e dar luogo al mancato riconoscimento dell'indennità di malattia.

TARSU - L'AVVISO BONARIO E' FACOLTATIVO

La riscossione della tassa sui rifiuti mediante l'invio di un avviso "bonario" che precede la notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dall'articolo 32 del Dlgs 46 del 26 febbraio 1999.

E' previsto che, in mancanza di una diversa convenzione fra il Comune e il Concessionario (ora: "agente della riscossione"), quest'ultimo può «far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invito, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa».

E' pertanto facoltà dell'agente della riscossione di inviare o di non inviare l'avviso bonario prima della cartella di pagamento.

Ricordiamo che in caso di notifica della cartella gli importi sono maggiorati del diritto di notificazione di euro 5,56 (decreto legislativo 112 del 13 aprile 1999 articolo 17 comma 7 ter).

ALTRO COLPO DI SCURE SULLE PENSIONI DI REVERSIBILITA'

La Finanziaria 2007, comma 774, equipara la reversibilità dei dipendenti pubblici a quella dei privati.

Dal 2007 l'indennità integrativa speciale verrà pagata in base alle aliquote in vigore per la reversibilità e non più nella misura intera.

Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli in vigore al 1 gennaio 2007, col riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici cioè mediante il congelamento della perequazione automatica del trattamento economico in base all'ISTAT.

Legge 296/2006 comma 774. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

Consiglio di Stato - SPECIALISTI 1983/91: NESSUN CAMBIAMENTO

La tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia ha comportato la mancata imposizione ai medici, che abbiano frequentato i corsi di specializzazione prima dell'anno accademico 1991/92, di tutte le limitazioni e le incompatibilità introdotte con il decreto legislativo 257 del 1991, di attuazione delle anzidette direttive. Si sono, pertanto, venute a determinare situazioni non comparabili tra loro perché non è stato precluso, ai medici non soggetti al sistema del decreto legislativo n. 257 del 1991, di portare a termine i corsi con la possibilità (non importa se in concreto utilizzata) di esercitare attività libero-professionale ovvero di avere rapporti di lavoro compatibili con la frequenza a detti corsi. Essi, pertanto, non possono rivendicare lo stesso trattamento riservato ai borsisti ammessi sulla base di un differente meccanismo giuridico introdotto dal decreto legislativo n. 257, ai quali sono stati riconosciuti emolumenti (allo scopo di consentirne la sopravvivenza) proprio a seguito del divieto loro imposto di svolgere qualsiasi attività ulteriore rispetto alla frequenza ai corsi di specializzazione. (da DoctorNews numero 21/5 del 6 febbraio 2007 avv.Ennio Grassini).

RESPONSABILITA' DEL MEDICO

Secondo la Cassazione (sentenza 4177 del 2 febbraio 2007) risponde penalmente il medico che non è intervenuto, perché, statisticamente la patologia sofferta non porta a gravi conseguenze e poi, invece, il paziente è deceduto.

“””Il magistrato in buona sostanza, potrà (anzi, dovrà) partire dalle leggi scientifiche di copertura e in primo luogo da quelle statistiche, che, quando esitano, costituiscono il punto di partenza dell’indagine giudiziaria. Però, dovrà poi verificare se tali leggi siano adattabili al caso esaminato, prendendo in esame tutte le caratteristiche specifiche che potrebbero minarne (in un senso o nell’altro) il valore di credibilità e dovrà verificare, altresì se queste leggi siano compatibili con l’età, il sesso, le condizioni generali del paziente, con la presenza o l’assenza di altri fenomeni morbosi interagenti, con la sensibilità individuale ad un determinato trattamento farmacologico e con tutte le altre condizioni, presenti nella persona nei cui confronti è stato omissso il trattamento richiesto, che appaiono idonee ad influenzare il giudizio di probabilità logica».

In queste condizioni il dato statistico lungi dall’essere privo di qualsivoglia rilevanza, ben potrà essere apprezzato dal giudice, nel caso concreto, ai fini della decisione, se riconosciuto come esistente e rilevante, unitamente a tutte le altre emergenze fattuali della specifica vicenda, apprezzando in proposito, laddove concretamente esistenti ed utilizzabili, oltre alle leggi statistiche, le regole scientifiche e quelle dettate dall’esperienza.”””

TFR e FONDI PENSIONE

Per una scelta oculata per le decisioni sul proprio futuro previdenziale nelle opzioni va tenuto presente che

1. sui Fondi pensioni non esistono garanzie in caso di fallimento dei gestori del fondo, inoltre non esiste una sicurezza sui rendimenti, in quanto i tassi possono variare in funzione dell’andamento di mercato, delle capacità dei gestori di operare le scelte migliori e delle diverse linee di gestione a cui l’aderente decide di optare. Solo in caso di adesione al comparto garantito è garantita almeno la restituzione del capitale.
2. in linea di massima non è possibile il riscatto della posizione prima della maturazione della prestazione, tranne che per cessazione lavorativa che comporti la inoccupazione da 12 a 48 mesi (50%) ovvero in caso di ricorso a procedure di mobilità del datore di lavoro, cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Il riscatto diventa totale (100%) per inoccupazione oltre i 48 mesi, in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
3. in caso di morte del titolare di pensione, qualora abbia nominato un beneficiario al momento del pensionamento, lo stesso avrà diritto alla rendita di reversibilità o alla restituzione, calcolati in base al residuo montante (cioè a quella parte di capitale accumulato a quel momento ancora non utilizzato sotto forma di pensione).

LE BOZZE E LE ISTRUZIONI DELL’UNICO 2007 PER LE PERSONE FISICHE

Sono disponibili le bozze e istruzioni di Unico 2007 Persone Fisiche, Enti Non Commerciali e Società di Persone.

Queste le più significative novità, per quanto riguarda i nuovi modelli per la dichiarazione dei redditi:

Unico Persone fisiche

1° fascicolo

- nuovi termini di presentazione della dichiarazione: 2 luglio, se la presentazione viene effettuata tramite banca o ufficio postale; 31 luglio, se la presentazione viene effettuata per via telematica
- introduzione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef
- modifica della misura percentuale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia
- possibilità di eleggere domicilio per la notifica degli atti e delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria

2° fascicolo

- inserimento all'interno dei quadri RL e RT, rispettivamente degli utili e delle plusvalenze concorrenti alla formazione del reddito imponibile, percepiti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, provenienti da partecipazioni non qualificate i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati
- inserimento nel quadro RM tra i redditi assoggettati a tassazione separata, anche di quelli percepiti dal professionista a seguito di cessione della clientela, qualora gli stessi siano stati riscossi in un'unica soluzione

3° fascicolo

- le plusvalenze e le minusvalenze ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo assumono rilevanza reddituale
- nuovo regime di riporto delle perdite d'impresa e di lavoro autonomo
- determinazione del reddito delle imprese collegate.

Unico Enti Non Commerciali

- riporto illimitato delle perdite: riguarda quelle maturate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione e a condizione che si riferiscano a un'attività produttiva effettivamente nuova
- perdite per i lavoratori autonomi e le imprese minori: possibilità di dedurre unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate. Sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi
- concorrenza alla formazione del reddito professionale anche delle plusvalenze e le minusvalenze relative agli immobili strumentali acquistati nel triennio 2007-2009
- proventi che concorrono a formare il reddito professionale: rilevanza anche per i corrispettivi conseguiti tramite cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale
- fabbricati strumentali: ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza
- società di comodo: previsto l'incremento, in particolare, delle percentuali utilizzate per stabilire se una società rientra nel novero delle società non operative e le percentuali previste per determinare l'entità del reddito minimo. Inoltre prevista la possibilità di deliberare lo scioglimento o la trasformazione in società semplice delle società considerate non operative, possibilità di applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, previa opzione, da esercitare nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta

- imprese agricole e agroalimentari: esclusione dalla base imponibile del reddito di impresa del 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati nei mercati esteri. In alternativa alla citata esclusione un credito di imposta pari a un terzo dei benefici fiscali.

Unico Società di Persone

- è stata inserita nel frontespizio la sezione del “Domicilio per la notificazione degli atti”
- è stato modificato il regime delle cosiddette “Società di comodo”
- è stata attribuita rilevanza reddituale alle plusvalenze e alle minusvalenze nell’ambito del reddito di lavoro autonomo
- sono divenute indeducibili le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

ATTENZIONE

Termine ultimo per la presentazione in banca o posta di Unico 2007 persone fisiche 2 luglio

la presentazione per via telematica 31 luglio
il pagamento senza maggiorazioni il 16 giugno
il pagamento con maggiorazioni il 16 luglio

In allegato a parte **Modello unico 2007 1 parte (documento n. 27 a)**
Modello unico 2007 2 parte (documento n. 27 b)
Modello unico 2007 3 parte (documento n. 27 c)
Istruzioni al fascicolo 1 (documento n. 27 d)
Istruzioni al fascicolo 2 (documento n. 27 e)
Istruzioni al fascicolo 3 (documento n. 27 f)

TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA DISABILE

Una delibera che nega ad un pubblico dipendente il trasferimento previsto dall’articolo 33, comma 3 della legge 104/92, limitandosi a rilevare la presenza di altro soggetto nel nucleo familiare, senza minimamente motivare in ordine alla idoneità dello stesso ad assicurare l’assistenza al soggetto portatore di handicap, appare illegittima (Tar Lazio sentenza numero 6952 del 4 agosto 2006).

***Art.33 comma 3** - Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.*

CARTELLA CLINICA SMARRITA da Doctor News n. 10/2007 - Avv. Ennio Grassini

Laddove il danno lamentato da una paziente sia stato unicamente ricondotto all'impossibilità di ricostruire e valutare l'idoneità delle cure ad essa prestate dall'Ente Ospedaliero a causa dello smarrimento della cartella clinica, detto danno non sussiste ove, dalla documentazione prodotta

nella causa da entrambe le parti, sia agevole la ricostruzione del percorso diagnostico-terapeutico dal momento del ricovero fino al momento dell'intervento.

ATTENZIONE: rimane però responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero per inadempienza al dovere di custodia, in carenza di prove che tale inadempimento è stato incolpevole.

LAVORO A TURNI e PRESTAZIONE DOMENICALE

Sentenza da tener presente nel rinnovo dei contratti ospedalieri

Il lavoratore turnista che presti la propria opera per 7 o più giorni consecutivi, pur godendo complessivamente di riposi in ragione di uno per settimana, ha diritto, oltre che ad un compenso per la penosità del lavoro domenicale, ad un distinto compenso per l'ulteriore penosità connessa al fatto di lavorare per più di 6 giorni consecutivi. I suddetti compensi possono cumularsi alla stregua di revisioni pattizie che fissino globalmente un trattamento economico normativo differenziato in considerazione delle caratteristiche della prestazione, trattamento rispetto al quale il giudice del merito deve accertare la congruità o meno dei compensi previsti in contratto e l'idoneità degli stessi a compensare anche la penosità del lavoro nel settimo giorno consecutivo.

(Cassazione sentenza n. 24650 del 21 novembre 2006)

I NUOVI CODICI PER I VERSAMENTI CON F24 DELLE ADDIZIONALI COMUNALI

Nella risoluzione numero 20 del 6 febbraio 2007 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la ridenominazione di codici tributo per i versamenti mediante F24 introducendo anche i codici delle addizionali comunali.

- Codice tributo 3816 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo."
- Codice tributo 3817 - "Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione. Saldo."
- Codice tributo 3818 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730. Saldo."
- Codice tributo 3860 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto."
- Codice tributo 3861 - "Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione. Acconto."
- Codice tributo 3862 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730. Acconto."

In allegato a parte Risoluzione Agenzia entrate (documento n. 28)

CHIARIMENTI SULLA RITENUTA D'ACCONTO DEL CONDOMINIO

E' stata pubblicata in data 7 febbraio 2007 la circolare n. 7 con i chiarimenti sul nuovo articolo 25-ter, introdotto dalla Finanziaria 2007 nel Dpr n. 600 del 29 settembre 1973, che norma il meccanismo delle ritenute d'acconto da parte del condominio - già sostituto d'imposta - anche nei pagamenti in favore di aziende appaltatrici per opere o servizi.

La nuova disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2007, trova applicazione “all’atto del pagamento” dei corrispettivi dovuti. La ritenuta d’acconto del 4 per cento, pertanto, deve avvenire su tutti i pagamenti a partire dallo scorso 1° gennaio, indipendentemente dalla data di effettuazione delle prestazioni stesse o dalla data di emissione della relativa fattura.

In allegato a parte Circolare numero 7/2007 dell’ Agenzia entrate (documento n. 29)

FONDI PENSIONE - QUESITI PIU’ FREQUENTI

Anticipazioni

Spese sanitarie: non limiti temporali, massimo il 75%.

Acquisto prima casa e ristrutturazioni: dopo 8 anni, massimo il 75%.

Esigenze varie: dopo 8 anni, massimo il 30%.

Disoccupazione da 12 a 48 mesi: massimo il 50%.

Disoccupazione oltre 48 mesi: il 100%.

Invalidità permanente oltre i due terzi: il 100%.

Scelta

L’opzione per la previdenza complementare è irrevocabile.

Dopo due anni di adesione ad un fondo, è possibile il trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica.

La scelta di lasciare il Tfr in azienda è sempre revocabile.

Carico fiscale

Sulle prestazioni erogate dal Fondo pensione (sia capitale che rendita) si applica una imposta sostitutiva del 15% ridotta al 9, a seconda del periodo di permanenza (0,30 per anno) dopo il 15esimo anno.

Sui rendimenti finanziari nulla, essendo soggetti ad imposta sostitutiva dell’11%.

Sui riscatti anticipati è prevista una ritenuta di imposta pari al 23%, fatta esclusione per cassa integrazione, per invalidità permanente, per morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione.

Niente cumulo IRPEF

Essendo prevista una imposta sostitutiva, sia la rendita che il capitale erogati dal fondo non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF del contribuente (cioè non fanno cumulo con altri redditi).

Prosecuzione volontaria

Il lavoratore che alla data del pensionamento non ha raggiunto il requisito di partecipazione minima alla forma pensionistica complementare (5 anni) ai fini del diritto alla prestazione, può proseguire a versare volontariamente una contribuzione. Tale facoltà è riconosciuta a condizione che alla data del compimento dell’età pensionabile, possa far valere almeno un anno di contribuzione alla forma pensionistica complementare.

Cambio di lavoro

Il cambio di lavoro non comporta la decadenza dalla previdenza complementare, ma può far venir meno i requisiti di partecipazione (es. iscrizione a un fondo chiuso).

Il lavoratore può scegliere se trasferire la propria posizione ad un'altra cui abbia diritto in relazione alla nuova attività lavorativa oppure prevedere il riscatto dell'intera posizione maturata oppure mantenere l'iscrizione alla forma pensionistica complementare senza ulteriori versamenti.

In caso di decesso

La morte del titolare fa cessare il diritto alle prestazioni integrative, salvo che la forma pensionistica complementare prevede (è una facoltà) l'erogazione di un capitale o di una rendita residua

NUOVI TETTI AI FINI PREVIDENZIALI

Per il 2007 la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in euro 40.083. Pertanto l'aliquota aggiuntiva (articolo 3-ter legge 438/92) dell'1% sulla parte di contribuzione a carico del lavoratore (che deve essere inferiore al 10%) deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente detto limite (mensilizzato a 3.340 euro).

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile prevista dall'art. 2, comma 18 della legge n. 335/95 che si applica ai nuovi iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie (quelli che vanno in pensione con il sistema contributivo), rivalutata nella misura del 2 %, per il 2007, è pari a 87.187,00 euro.

In allegato a parte Circolare INPS numero 34 del 6 febbraio 2007 (documento n. 30)

IVA e CARTA CARBURANTE

In base alla circolare 208/E del 12 agosto 1998 in riferimento al DPR 444 del 10 novembre 1997 ricordiamo che sulla Carta carburante (documento per lo scarico delle spese del carburante) oltre ai dati inerenti al veicolo e al proprietario, va inserito mensilmente o trimestralmente il dato dei Km effettuati rilevato dal contachilometri.

Meglio a ogni acquisto inserire insieme alla data del rifornimento, al distributore e ai litri acquistati anche i Km rilevati dal contachilometri stesso.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE e FISCO

Trattamento fiscale dei Fondi pensione

- Deducibilità dei contributi dal reddito sino a € 5.164
- Sui rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo aliquota dell' 11%
- Sulle prestazioni pensionistiche anche informa di capitale aliquota del 15% modulata a scalare sino al 9% dopo 15 anni (0,30 per anno)

Si legge:

... la tassazione dei fondi pensione va aumentata. In particolare, a essere incrementato dovrebbe essere il prelievo sulle prestazioni che scontano una aliquota agevolata del 15% con netto scomputo rispetto alle prestazioni che derivano dal 1° pilastro...

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

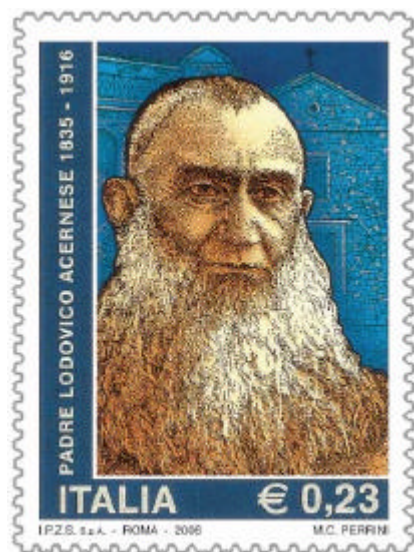
60° anniversario della Borgata Giuliana di Fertilia, in Alghero

Data di emissione il 10 febbraio 2007



Padre Lodovico Acernese

Data di emissione il 16 febbraio 2007



MEDICI IN FORMAZIONE e PREVIDENZA

Con la circolare 37/2007 l'INPS ricorda che, come previsto dalla Finanziaria 2006, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 i medici specializzandi con contratto di formazione debbono essere iscritti alla gestione separata INPS.

Sul trattamento economico va applicata l'aliquota del

- 18,20% per i mesi riferiti al 2006 entro il limite di reddito di € 39.297 e il 19,20% per le somme eccedenti
- il 23,50 per il 2007

In caso di iscrizione ad altri fondi di previdenza obbligatorio (per il medico iscritto all'Albo il Fondo generale ENPAM) l'aliquota contributiva è del

- 10% per il 2006
- 16% per il 2007.

Le aliquote di cui sopra sono per un terzo a carico del medico in formazione e per due terzi a carico dell'università committente che deve effettuare i versamenti al 16 di ogni mese col codice 14 alla voce "tipologia di rapporto".

Comma 300 della Legge 23 dicembre 2005, n.266

omissis

«2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

A decorrere dall'1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività

In allegato a parte Circolare INPS numero 37 del 8 febbraio 2007 (documento n. 31)

DEROGHE AI LIMITI DEL LAVORO STRAORDINARIO

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale così risponde al Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna - Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola ai quesiti posti in materia di lavoro straordinario:

1. quesito:

le ore straordinarie rese a seguito di chiamata per il servizio di pronta disponibilità possano costituire una deroga ai limiti fissati nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

risposta:

si osserva che il servizio di pronta disponibilità "in particolari settori critici e ad alta specializzazione di attività (blocco operatorio, dipartimento di emergenza/urgenza...)" è volto a sopperire ad attività non prevedibili e ad evitare un pericolo grave ed immediato e pertanto le relative ore di straordinario sembrano potersi effettuare in deroga al limite legale delle 250 ore annue. A tal proposito occorre puntualizzare che le ore di lavoro straordinario rese nelle citate situazioni vanno più opportunamente ricondotte ai casi previsti dall'art. 5 co.4 lett. b) anziché lett. a) del citato decreto legislativo ("casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione").

2. quesito:

le ore straordinarie effettuate per formazione ed aggiornamento possano costituire un'ulteriore deroga ai limiti fissati dall'art. 5 co. 4 lett. c) del citato D. Lgs. n. 66/2003, per eventi particolari collegati all'attività produttiva.

risposta:

nel caso di specie, l'attività di aggiornamento e formazione professionale costituisce un obbligo del datore di lavoro contrattualmente determinato (art. 20 CCNL comparto sanità del 2004), ai fini della computabilità di tale attività nei limiti di cui all'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, si evidenzia che tale scelta compete alla contrattazione collettiva, come espressamente previsto dal comma 4 dello stesso articolo ("salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso...").

3. quesito:

il personale direttivo appartenente alle categorie D e DS, nonché il personale con qualifica dirigenziale del comparto sanità possano essere ricondotti al regime derogatorio previsto dall'art. 17 co.5 del D. Lgs. n. 66/2003 in materia di riposo giornaliero, pausa, lavoro notturno e durata massima settimanale.

risposta:

l'operatività dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 presuppone che, a causa delle caratteristiche peculiari dell'attività esercitata, la durata dell'orario di lavoro non risulti quantificata né predeterminabile, ovvero la sua determinazione sia rimessa al lavoratore. Nel caso prospettato il CCNL di riferimento prevede una durata determinata delle prestazioni per la totalità delle categorie dei lavoratori citati (D, DS ed il personale con qualifica dirigenziale), pertanto detto personale non sembra rientrare nel regime derogatorio previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 in regione delle esplicite previsioni della contrattazione collettiva di settore.

In allegato a parte Interpello Ministero del Lavoro n. 10 dell' 8 febbraio 2007 prot. 1741 (documento n. 32)

MATERNITA' e PRIVACY

Il garante per la privacy ha bloccato un'operazione di schedatura di decine di migliaia di nominativi di neomamme e neonati, raccolti e utilizzati ai fini di profilazione e marketing, in contrasto con le regole del codice della privacy.

Nel particolare, una casa editrice per promuovere i suoi prodotti si avvaleva di referenti esterni alla società scelti tra medici e infermieri che avevano il compito di distribuire coupon con i quali venivano raccolti una serie di dati (nome e cognome della mamma e bambino, professione, data di nascita, numero di telefono, ecc.).

In allegato a parte Comunicato stampa Garante privacy 9 febbraio 2007 documento n. 33)

PRESTITI AI PENSIONATI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO

E' stato pubblicato sulla GU numero 32 dell' 8 febbraio 2007 (che entrerà in vigore il 27 febbraio) il Dm 313/206 del ministro dell'economia e delle finanze di attuazione di quanto previsto dal dl numero 35 del 2005 in tema di prestiti per pensionati, pubblici e privati, da banche o istituti finanziari mediante la cessione della propria pensione fino a un quinto, valutata al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori ai dieci anni, fatto salvo un importo minimo di pensione di circa 500 euro.

La cessione avrà effetto immediato a decorrere dalla data della sua notifica all'ente di previdenza, salvo che per le cessioni relative a pensioni erogate dalle amministrazioni pubbliche per le quali l'effetto di decorrenza è dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica.

Si consiglia particolare attenzione alle varie clausole poste per il prestito, in particolare a queste operazioni di prestito il regolamento prevede norme di trasparenza e pubblicità delle condizioni contrattuali.

In allegato a parte Decreto del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 27 dicembre 2006, n. 313 (documento n. 34)